

Irragionevole durata del processo ed equa riparazione

Che la lenta e farraginoso macchina della giustizia della nostra penisola stia risentendo in maniera devastante delle contingenze economico-finanziarie attuali è, purtroppo, di sempre maggiore evidenza. Di tale fenomeno di graduale erosione sono testimoni, loro malgrado, coloro i quali agiscono in giudizio a tutela dei loro diritti e, troppo spesso, si vedono violare quello che, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosce loro il diritto ad un processo equo e dalla durata ragionevole. E' il caso, ad esempio, di un cittadino italiano che, vedendosi riconoscere da parte della Corte di Appello di Perugia il danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole del processo che aveva affrontato, ha dovuto prendere atto della relativa equa riparazione per lo stesso: €5.500,00 per ben 10 anni e 9 mesi di eccedenza rispetto a quella che, ai sensi della Legge 24 Marzo 2001 n° 89, detta anche Legge Pinto, viene indicata quale ragionevole durata del processo.

Gli eccessi temporali del processo così come disciplinati dalla citata legge (oltre 3 anni in primo grado, 2 anni in secondo ed 1 anno nel giudizio di legittimità) sembra essere chiamata in causa, indirettamente, dalle ultime statistiche rese note dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le quali evidenziano come l'Italia vanti tristemente un numero altissimo di condanne (ben 1171) per violazione della Convenzione per durata irragionevole dei processi.

Alla luce di ciò, apparirebbe auspicabile un concreto segnale di adeguamento alla normativa comunitaria, ponendo al centro dell'attenzione la tutela sostanziale dei cittadini in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo.

Dott. Samora Masi

Avv. Gerardo Russillo